

GUIDA AL NUOVO MERCATO NPL

**NORMATIVE E LICENZE: OPERARE NEL
MERCATO TRA 115 TULPS E 114 TUB**

NORMATIVE E LICENZE: OPERARE NEL MERCATO TRA 115 TULPS E 114 TUB



- 1. Società autorizzate ex art. 115 TULPS: ruoli, vincoli e operatività**
- 2. Società ex art. 114 TUB e 106 TUB: ambiti di applicazione e differenze pratiche**
- 3. Focus su compliance e autorizzazioni necessarie per operare**
- 4. Direttiva UE 2021/2167: impatto su acquirenti e gestori di crediti**
- 5. Nuovi scenari regolamentari per l'acquisto di NPL in Europa**
- 6. Questions & Answers**

NORMATIVE E LICENZE: OPERARE NEL MERCATO TRA 115 TULPS E 114 TUB

RIFERIMENTI NORMATIVI

- **R.D. 18 giugno 1931, n. 773** (Gazz. Uff. 26 giugno 1931, n. 146) = Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza noto come TULPS
- **Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58** noto come TUB
- **D.MM. Economia, 2 aprile 2015, n. 53** (Regolamento recante norme in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3, e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché dell'articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130. (15G00065) (GU Serie Generale n.105 del 08-05-2015))
- **Direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021** relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti
- **Decreto legislativo 30 luglio 2024, n. 116**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 13 agosto 2024 (il “Decreto”), con cui la disciplina della Direttiva è stata recepita nell’ordinamento italiano
- **Art. 114 del TUB**, decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico in materia Bancaria)

NORMATIVE E LICENZE: OPERARE NEL MERCATO TRA 115 TULPS E 114 TUB

T.U.L.P.S.

Testo Unico Leggi
di
Pubblica Sicurezza

ART 115 TULPS



- Non possono aprirsi o condursi **agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie di affari**, quali che siano l'oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili, **senza darne comunicazione al Questore**.
- La comunicazione è necessaria anche per l'esercizio del mestiere di sensale o di intromettitore.
- La comunicazione vale esclusivamente per i locali in essa indicati.
- È ammessa la rappresentanza.
- **Le attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi sono soggette alla licenza del Questore**
- A esse si applica il quarto comma del presente articolo e la licenza del questore abilita allo svolgimento delle attività di recupero senza limiti territoriali, osservate le prescrizioni di legge o di regolamento e quelle disposte dall'autorità.

NORMATIVE E LICENZE: OPERARE NEL MERCATO TRA 115 TULPS E 114 TUB

T.U.L.P.S.

Testo Unico Leggi
di
Pubblica Sicurezza

ART 115 TULPS



- Per le attività previste dal sesto comma del presente articolo, **l'onere di affissione di cui all'articolo 120** può essere assolto mediante l'esibizione o comunicazione al committente della licenza e delle relative prescrizioni, con la compiuta indicazione delle operazioni consentite e delle relative tariffe.
- Il titolare della licenza è, comunque, tenuto a comunicare preventivamente all'ufficio competente al rilascio della stessa l'elenco dei propri agenti, indicandone il rispettivo ambito territoriale, ed a tenere a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza il registro delle operazioni.
- I suoi agenti sono tenuti ad esibire copia della licenza ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza ed a fornire alle persone con cui trattano compiuta informazione della propria qualità e dell'agenzia per la quale operano.

NORMATIVE E LICENZE: OPERARE NEL MERCATO TRA 115 TULPS E 114 TUB

T.U.L.P.S.

Testo Unico Leggi
di
Pubblica Sicurezza

ART 120 TULPS



- **Gli esercenti le pubbliche agenzie indicate negli articoli precedenti sono obbligati a tenere un registro giornale degli affari**, nel modo che sarà determinato dal regolamento, ed a tenere permanentemente affissa nei locali dell'agenzia, in modo visibile, la tabella delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa delle relative mercedi.
- Tali esercenti **non possono fare operazioni diverse da quelle indicate nella tabella predetta**, ricevere mercedi maggiori di quelle indicate nella tariffa nè compiere operazioni o accettare commissioni da persone non munite della carta di identità o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato.

Il registro deve contenere le indicazioni di cui all'**art.219 del Regolamento** per l'esecuzione del T.U.L.P.S.: «....deve indicare, di seguito e senza spazi in bianco, il nome e cognome e domicilio del committente, la data e la natura della commissione, il premio pattuito, esatto o dovuto e l'esito della operazione.»

NORMATIVE E LICENZE: OPERARE NEL MERCATO TRA 115 TULPS E 114 TUB

L'ACQUISTO DI CREDITI DA PARTE DI SOCIETÀ CON LICENZA EX ART. 115 TULPS È AMMESSO E DISCIPLINATO DAL D.MM. Economia, 2 aprile 2015, n. 53

L'art. 2, comma 2, del decreto prevede due ipotesi:

- **acquisto di crediti iva:** ammesso senza limitazioni di sorta sulla base del presupposto che non costituisce attività di concessione di finanziamenti
- **acquisto di crediti Deteriorati:** attività finanziaria a tutti gli effetti pertanto, riservata a banche e intermediari finanziari. **Il d.m. dà tuttavia alle società di recupero ex art. 115, TULPS la possibilità di acquistare crediti deteriorati,** purché esse rispettino un insieme di condizioni essenzialmente volte a evitare la sostanziale trasformazione delle società di recupero in intermediari finanziari non soggetti alla disciplina speciale e alla vigilanza prudenziale della Banca d'Italia



**CON L'INTRODUZIONE DELLA NUOVA SMD LO
SCENARIO CAMBIA SIGNIFICATIVAMENTE**



NORMATIVE E LICENZE: OPERARE NEL MERCATO TRA 115 TULPS E 114 TUB

MARCA DA
BOLLO 16 €

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE EX ART. 115 T.U.L.P.S.

La domanda va presentata al Questore della provincia in cui insiste la sede principale dell'attività.

DEVE CONTENERE

- L'**anagrafica** del richiedente
- Il **luogo** dove l'imprenditore intende stabilire la propria sede
- La **natura degli affari** a cui si vuole attendere
- La **tariffa** delle operazioni
- Il **personale** che intende eventualmente impiegare

NORMATIVE E LICENZE:

OPERARE NEL MERCATO TRA 115 TULPS E 114 TUB



Il sottoscritto/a, come previsto dall'art.115, c 6 del TULPS, approvato con R.D. 773/1931, **chiede** il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di agenzia di recupero stragiudiziale di crediti per conto di terzi nei locali siti al seguente indirizzo _____

e di voler praticare, nello svolgimento dell'attività medesima, la tariffa delle operazioni di cui all'elenco che si unisce, recante la data del _____ e la firma del sottoscritto dichiarante.

DICHIARAZIONI

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti ex art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e del art. 483

C.P., sotto la propria responsabilità, dichiara:

- Di **avere nella propria disponibilità giuridica i locali** in cui verrà svolta l'attività, in qualità di _____
- Di **non aver riportato condanne penali** restrittive della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo o, in caso positivo, di aver ottenuto la riabilitazione e di non avere né di essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti nei propri confronti.

NORMATIVE E LICENZE: OPERARE NEL MERCATO TRA 115 TULPS E 114 TUB



DICHIARAZIONI

- In caso di procedimenti penali pendenti indicare l'Autorità procedente ed il/i reato/i per i quali si procede _____
- Di **non essere sottoposto a sorveglianza speciale** o a misure di sicurezza personale o essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza (art. 11 del TULPS approvato con R.D. 18,06,1931 n. 773)
- Di **non aver riportato provvedimenti giurisdizionali** comportanti la perdita della piena capacità di obbligarsi (art. 131 del TULPS)
- **Relativamente ai locali di esercizio**, di aver rispettato i regolamenti di polizia urbana e annonaria, i regolamenti di igiene e sanità, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso.
- Di **voler nominare come proprio rappresentante**, ai sensi dell'art. 8 del TULPS approvato con R.D. 18,06,1931 n. 773 le seguenti persone: _____

NORMATIVE E LICENZE: OPERARE NEL MERCATO TRA 115 TULPS E 114 TUB



DICHIARAZIONI

Dichiarazione sulle **misure di difesa passiva**

(**facoltativa**, fermo restando il potere dell'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione di imporre l'adozione di misure di difesa passive come previsto dall'art. 9 del R.D. n. 773/1931):

- il/la sottoscritto/a **prevede di installare nei locali** nei quali l'attività verrà svolta le seguenti misure di difesa passiva, al fine di assicurare la sicurezza dei locali medesimi, **delle attrezzature e dei valori custoditi al loro interno (a titolo di esempio:** dotazione di sistemi di allarme antifurto, misure per la separazione fisica dei locali destinati alle attività dell'agenzia nel caso di esercizio nello stesso immobile di attività commerciali diverse, ecc.): _____

ATTENZIONE

Qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art.75, DPR 445/2000)

NORMATIVE E LICENZE: OPERARE NEL MERCATO TRA 115 TULPS E 114 TUB

ALLEGATI



1. Istanza in **bollo** su modello editabile
2. Fotocopia **documento di identità** del richiedente firmato
3. Fotocopia **Codice fiscale** del richiedente firmato
4. Autocertificazione della **composizione del nucleo familiare** del richiedente e degli eventuali rappresentanti ove designati
5. **Dichiarazione sostitutiva**, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in cui l'interessato dichiara di essere titolare di impresa individuale o legale rappresentante di società, indicando, altresì, tutti gli elementi necessari per l'individuazione dell'impresa individuale o della società
6. Copia dell'**atto costitutivo e dello statuto della società** qualora si agisca per conto di essa
7. **Visura camerale** della società
8. **Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà**, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in cui l'interessato dichiara di avere la **disponibilità dei locali in cui verrà svolta l'attività**, oppure copia del titolo di proprietà, oppure copia del contratto di **locazione** o del contratto comodato d'uso

NORMATIVE E LICENZE:

OPERARE NEL MERCATO TRA 115 TULPS E 114 TUB

9. Relazione descrittiva dei locali con allegata pianta planimetrica degli stessi redatta da tecnico qualificato, regolarmente iscritto agli albi professionali

10. In caso di nomina di rappresentante dovrà essere prodotta :

- ✓ Dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte del rappresentante;
- ✓ Fotocopia del documento di identità del rappresentante e da lui firmato;
- ✓ Fotocopia Codice fiscale del rappresentante e da lui firmato;
- ✓ Dichiarazione sostitutiva dello **stato di famiglia** del rappresentante;
- ✓ Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dagli artt. 11, 12, 92 e 131 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18.6.1931, n. 773
- ✓ Tabella tariffe con la dicitura "nulla è dovuto da parte del debitore";

11. Nr.1 **marca da bollo** da € 16.00 per l'istanza; Nr. 1 marca da bollo per la licenza, Nr. 1 marca da bollo per la tabella tariffe

12. Giornale degli affari da vidimare a cura dell'Ufficio - può essere sostituito da registro telematico

13. Deposito cauzionale o polizza assicurativa da produrre a conclusione dell'istruttoria



NORMATIVE E LICENZE: OPERARE NEL MERCATO TRA 115 TULPS E 114 TUB

Il Questore della Provincia di
DÀ LICENZA

OBBLIGHI OPERATIVI



1. obbligo di **tenere un registro giornale delle operazioni compiute**, vidimato dall'Autorità di Pubblica Sicurezza; l'obbligo di tenuta del registro può essere assolto anche nelle seguenti modalità:
 - a) adozione del sistema di registrazione AUI- Archivio Unico Informatico, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del D. Leg.vo 231/2007;
 - b) adozione di un programma informatico aziendale, diverso dal predetto AUI, secondo le indicazioni previste dalla disposizioni vigenti in materia; in tale ipotesi l'agenzia di recupero crediti dovrà fornire alla Questura, con cadenza trimestrale, idoneo supporto informatico, imm modificabile, contenente una copia di quanto registrato nel periodo;
2. obbligo di **conservare per cinque anni il suddetto registro** delle operazioni, quale che sia la modalità di tenuta prescelta;
3. obbligo di **presentare annualmente il certificato di conformità**, in caso di iscrizione dell'agenzia a un Ente Bilaterale;
4. obbligo di **garantire l'esatta corrispondenza delle tariffe praticate ai committenti, con quelle iscritte nell'allegata tabella delle operazioni con le relative tariffe, che costituisce parte integrante della presente licenza;**

NORMATIVE E LICENZE: OPERARE NEL MERCATO TRA 115 TULPS E 114 TUB

OBBLIGHI OPERATIVI



5. obbligo di esporre nei locali dell'agenzia, in modo visibile, la suddetta tabella delle tariffe; tale obbligo può essere assolto mediante l'esibizione o la comunicazione ai clienti (committenti) della licenza, delle relative prescrizioni, con compiuta indicazione delle operazioni consentite e delle relative tariffe, nonché, ove esistente, del certificato liberatorio rilasciato dall'Ente Bilaterale citato;
6. divieto di richiedere ai debitori il pagamento di somme a titolo di spese di istituto o di istruzione della pratica;
7. i contratti di assunzione dell'incarico e il conferimento del mandato da parte del creditore possono essere stipulati anche con le modalità del commercio elettronico, ai sensi del D. Leg.vo 9 aprile 2003 n. 70;
8. divieto di eseguire investigazioni o ricerche o raccogliere informazioni per conto di privati, in difetto della licenza di cui all'art. 134 R.D. 18 giugno 1931 n. 773, nel qual caso, al titolare è fatto obbligo di garantire l'effettiva separazione tra i vani destinati allo svolgimento delle distinte attività;

NORMATIVE E LICENZE: OPERARE NEL MERCATO TRA 115 TULPS E 114 TUB

OBBLIGHI OPERATIVI



9. la presente licenza non autorizza il titolare a compiere operazioni finanziarie disciplinate dal D. Leg.vo 385/93 e successive modificazioni;
10. obbligo di comunicare, nel caso in cui l'attività di recupero crediti venga condotta anche per mezzo di propri collaboratori esterni (agenti), le loro generalità complete ed il rispettivo ambito territoriale;
11. i collaboratori esterni sono tenuti ad esibire copia della presente licenza ad ogni richiesta degli Ufficiali e Agenti di P.S. ed a fornire alle persone con le quali trattano compiute informazioni della propria qualità e dell'agenzia per la quale operano;
12. obbligo di comunicare le eventuali sedi secondarie (luoghi fisici) o virtuali (strutture non aperte al pubblico) e le risorse strumentali delle quali si avvale (numero di linee telefoniche, indirizzo sito web ed indirizzo e-mail aziendale);
13. obbligo di comunicare preventivamente ogni variazione alla presente licenza.

NORMATIVE E LICENZE: OPERARE NEL MERCATO TRA 115 TULPS E 114 TUB

TABELLA DELLE OPERAZIONI E DELLE RELATIVE TARIFFE AI SENSI DELL'ART. 120 T.U.L.P.S.



Valutazione preliminare in ordine alla possibilità di recupero del credito.	Da 0,1% a 2% della somma da recuperare
Rintraccio telefonico, telematico e domiciliare dell'obbligato, anche a mezzo della consultazione degli elenchi pubblici.	Da €20,00 a €500,00
Attività di recupero crediti che comporti qualsiasi rapporto (telefonico, epistolare, telematico, domiciliare o altro) con l'obbligato, ovvero con congiunti e terzi in genere.	Da €10,00 a €100,00
Delega transattiva e incasso per conto della mandante ovvero in nome della stessa.	Da 0,1% a 15% a valere sulla somma recuperata
Redazione della relazione negativa in ipotesi di mancato successo nell'attività di recupero utilizzabile anche per fini di deducibilità fiscale.	Da €50,00 a €2.000,00

NORMATIVE E LICENZE: OPERARE NEL MERCATO TRA 115 TULPS E 114 TUB

ATTIVITA' ESERCITABILI

Art. 2, comma 2, lett. b), n. 1, d.m. Economia, n. 53/2015

Oltre ai casi di esclusione previsti dalla legge **non costituisce attività di concessione di finanziamenti:**

l'acquisto, a titolo definitivo, di crediti dalle società con licenza per il recupero stragiudiziale di crediti ex 115 TULPS quando ricorrono le seguenti condizioni:

- **i crediti sono acquistati a fini di recupero e sono ceduti da:**
 - **banche o altri intermediari finanziari** sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, **i quali li hanno classificati in sofferenza**
 - **soggetti diversi** da quelli indicati al punto i), purchè si tratti di crediti vantati verso debitori in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, secondo quanto accertato dai competenti organi sociali;
- **il recupero dei crediti** acquistati avviene **senza la stipula di nuovi contratti di finanziamento** con i debitori ceduti, la **novazione** di quelli in essere, la modifica delle condizioni contrattuali; **non rilevano a tali fini l'estinzione anticipata e la posticipazione dei termini di pagamento.**

NORMATIVE E LICENZE: OPERARE NEL MERCATO TRA 115 TULPS E 114 TUB

ATTIVITA' ESERCITABILI

Art. 2, comma 2, lett. b), n. 1, d.m. Economia, n. 53/2015

I crediti devono essere acquistati con finalità esclusiva di recupero

Le società ex art. 115, TULPS, **NON POSSONO**

- **finanziarsi ricollocando sul mercato i crediti acquistati** in quanto l'acquisto finalizzato alla successiva cessione dei crediti NPL è un'attività intermediaaria nella circolazione del credito tipica degli istituti bancari.
- **procedere ad operazioni di cartolarizzazione** dei crediti deteriorati di cui sono divenute titolari.

Poiché le società 115 non sono assimilati agli intermediari finanziari, le operazioni di acquisto «in massa» non possono essere regolate dalle disposizioni sulle cessioni in blocco (art. 58, Tub) e sulla cartolarizzazione (l.130/99).

Tali norme presuppongono che il cessionario sia una banca, un intermediario finanziario ex 106 oppure una società di cartolarizzazione. Ne consegue che:

la cessione di NPL alle società 115 dev'essere regolata dalle norme codicistiche sulla cessione del credito (artt. 1260 ss. c.c.)

NORMATIVE E LICENZE: OPERARE NEL MERCATO TRA 115 TULPS E 114 TUB

ATTIVITA' ESERCITABILI

Art. 2, comma 2, lett. b), n. 1, d.m. Economia, n. 53/2015

Le società ex art. 115, TULPS devono **acquistare i crediti deteriorati prevalentemente con mezzi propri**, potendosi avvalere di capitale preso in prestito da terzi solo in misura ridotta:

- «i finanziamenti ricevuti da terzi dalla società acquirente non superano l'ammontare complessivo del patrimonio netto».

Il limite del patrimonio netto riguarda i finanziamenti ricevuti da terzi, esso non si applica ai finanziamenti provenienti direttamente dai soci con modalità diverse dall'emissione di strumenti finanziari.

La norma mira ad assicurare il rispetto della riserva di attività prevista dall'art. 10, Tub:

- **solo le banche** – e nei limiti di cui all'art. 11, Tub gli altri intermediari finanziari ex art. 106, Tub – **possono acquistare crediti NPL con risorse provenienti dalla raccolta di risparmio tra il pubblico.**

NORMATIVE E LICENZE: OPERARE NEL MERCATO TRA 115 TULPS E 114 TUB

INTERMEDIARI FINANZIARI EX ART 106 TUB

Gli intermediari finanziari iscritti nell'albo ex art. 106 TUB sono soggetti, **diversi dalle banche**, che esercitano in via professionale, nei confronti del pubblico, le seguenti attività:

- **concessione dei finanziamenti sotto qualsiasi forma**; per il contenuto dell'attività e le circostanze in cui ricorre l'esercizio nei confronti del pubblico si rinvia al D.M. n. 53/2015;
- **riscossione dei crediti ceduti e servizi di cassa e pagamento** ai sensi della L. n. 130/1999 in materia di cartolarizzazione dei crediti (c.d. servicing).

NORMATIVE E LICENZE: OPERARE NEL MERCATO TRA 115 TULPS E 114 TUB

ART 106 TUB

1. L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli **intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.**
2. Oltre alle attività di cui al comma 1 gli intermediari finanziari possono:
 - a) **emettere moneta** elettronica e prestare servizi di pagamento a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell'art. 114 quinquies, c. 4, e iscritti nel relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell'art. 114 novies, c 4, e iscritti nel relativo albo;
 - b) **prestare servizi di investimento** se autorizzati ai sensi dell'art. 18, co 3 TUB;
 - c) esercitare le altre attività a loro eventualmente consentite dalla legge nonché attività connesse o strumentali, **nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia.**
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attività indicate nel c 1, nonché in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico.

NORMATIVE E LICENZE: OPERARE NEL MERCATO TRA 115 TULPS E 114 TUB

ART 107 TUB

I requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sono:

- forma giuridica di SPA, SAPA, SRL, COOP;
- sede legale e direzione generale situate in Italia;
- capitale iniziale versato almeno pari a:
 - ✓ € 2 milioni per gli intermediari che non rilasciano garanzie;
 - ✓ € 1,2 milioni per gli intermediari in forma di società cooperativa a mutualità prevalente e che non rilasciano garanzie;
 - ✓ € 3 mln per gli intermediari finanziari che esercitano, anche non in esclusiva, l'attività di rilascio di garanzie;
- possesso dei requisiti previsti dalla normativa per i titolari delle partecipazioni qualificate;
- possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla normativa per gli esponenti aziendali;
- assenza, tra gli intermediari finanziari o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, di stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;
- oggetto sociale limitato alle sole attività riservate.

NORMATIVE E LICENZE: OPERARE NEL MERCATO TRA 115 TULPS E 114 TUB

Con la **domanda di autorizzazione** vanno presentati documenti specifici, indicati nella Circolare della Banca d'Italia n. 288/2015, quali, tra l'altro, l'atto costitutivo, lo statuto, un programma contenente l'analisi della sostenibilità patrimoniale dell'attività iniziale e la relazione sulla struttura organizzativa.

La Banca d'Italia **nega l'autorizzazione** quando dalla verifica dei requisiti previsti non risulti garantita la sana e prudente gestione.

L'elenco degli intermediari iscritti nell'Albo previsto dall'art. 106 del Testo Unico Bancario (TUB) è pubblicato e aggiornato dalla Banca d'Italia sul proprio sito web nella sezione dedicata agli intermediari finanziari, che comprende i soggetti autorizzati a svolgere attività di concessione di finanziamenti e altre attività finanziarie nei confronti del pubblico.

<https://infostat.bancaditalia.it/GIAVAInquiry-public/ng/banche>

NORMATIVE E LICENZE: OPERARE NEL MERCATO TRA 115 TULPS E 114 TUB



NORMATIVE E LICENZE: OPERARE NEL MERCATO TRA 115 TULPS E 114 TUB



ALBI ED ELENCHI DI VIGILANZA

 / Intermediari finanziari

Dati aggiornati al 2025/09/01

— Intermediari

Banche

Intermediari finanziari

Intermediari mobiliari

Intermediari servizi di
pagamento

Gestori di credito in
sofferenza

Intermediari finanziari

ALBO DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI EX ART. 106 TUB (C.D. "ALBO UNICO")

Cerca...

Codice Mec. (Codice BI)

Note

Denominazione

NORMATIVE E LICENZE: OPERARE NEL MERCATO TRA 115 TULPS E 114 TUB

Adempimenti successivi alla autorizzazione:

- L'intermediario inoltra a Banca d'Italia il certificato che attesta la data di iscrizione nel registro delle imprese della società, se di nuova costituzione, o delle modifiche statutarie, per le società già costituite. A decorrere da tale data, Banca d'Italia iscrive l'intermediario all'albo di cui all'art. 106 TUB, comunicando il codice identificativo.
- Una volta iscritto all'albo, l'intermediario è tenuto a:
- aderire a un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela previsto dall'art. 128-bis TUB;
- comunicare alla Banca d'Italia l'avvio della propria operatività entro 12 mesi dall'iscrizione;
- comunicare alla Banca d'Italia ogni variazione delle informazioni contenute nell'albo, entro il termine di 10 giorni dal deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese delle modifiche stesse.
- L'intermediario viene assegnato all'unità della Banca d'Italia competente per la supervisione secondo i criteri organizzativi pubblicati sul sito ed è sottoposto ai poteri di vigilanza previsti dalle disposizioni.

NORMATIVE E LICENZE: OPERARE NEL MERCATO TRA 115 TULPS E 114 TUB

ART 108 TUB

Banca d'Italia non si limita a stabilire regole astratte, ma può intervenire in modo mirato sugli intermediari, fino a incidere sulla loro governance interna.

Stabilisce regole per assicurare una gestione sana e prudente che riguardano capitale, rischi, controlli, governance, sistemi di remunerazione e trasparenza verso il pubblico.

Poteri di intervento: La Banca d'Italia può convocare organi societari, imporre decisioni, limitare attività, vietare operazioni o distribuzioni di utili e rimuovere esponenti aziendali se minano la gestione sana.

Obblighi informativi: Gli intermediari devono inviare dati, documenti, bilanci e rispondere a richieste di informazioni anche per le funzioni esternalizzate.

Ispezioni: Banca d'Italia può ispezionare direttamente intermediari e soggetti esterni coinvolti.

Proporzionalità: Gli interventi sono modulati in base alla dimensione, complessità e natura dell'attività dell'intermediario.

NORMATIVE E LICENZE: OPERARE NEL MERCATO TRA 115 TULPS E 114 TUB

ART 114 TUB

GESTORI DEI CREDITI IN SOFFERENZA

NEW

24.11.2021

Il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'UE hanno approvato la versione definitiva della Direttiva 2021/2167 (c.d. "Direttiva NPL")

8.12.2021

La direttiva viene pubblicata sulla GU dell'UE

29.12.2023

La direttiva deve essere recepita a livello nazionale

- Ad inizio 2024 solo sette paesi avevano recepito la direttiva fatto tra i cui Francia e Germania. No Italia.
- Per l'Italia si prevedeva una delega al Governo nel disegno di legge comunitaria
- Si prevedeva piena attuazione della direttiva entro il 29 giugno 2024



NORMATIVE E LICENZE: OPERARE NEL MERCATO TRA 115 TULPS E 114 TUB



OBIETTIVI

- Eliminare gli **ostacoli al trasferimento dei crediti deteriorati**, liberalizzando la cessione
- **potenziare l'attività di due diligence** da parte dei possibili acquirenti
- **aumentare la competizione**, anche su base transnazionale, per favorire l'ingresso di nuovi players attraverso l'apertura dei singoli mercati nazionali
- incrementare i **presidi sul mercato dei crediti e le tutele in favore dei debitori ceduti**, tramite la creazione di un **regime autorizzativo** e di **vigilanza minimo** applicabile ai “**gestori di crediti**”
- introdurre disposizioni volte specificatamente alla **tutela dei debitori**, anche in caso di **cessione dei crediti** a soggetti di paesi terzi, introducendo:
 - **obblighi informativi**
 - specifiche **regole di condotta**
 - un **nuovo regime di pubblicità** per i “**gestori di crediti**” attraverso la costituzione di un nuovo albo di vigilanza
 - la **possibilità di presentare reclami** e nuovi presidi in materia **contrattuale** e nei rapporti creditore-debitore.

NORMATIVE E LICENZE: OPERARE NEL MERCATO TRA 115 TULPS E 114 TUB

IL RECEPIMENTO IN ITALIA



- **Febbraio 2024** – Avvio consultazione pubblica sullo schema di decreto.
- **10 giugno 2024** – Approvazione preliminare del decreto legislativo in Consiglio dei Ministri.
- **20 luglio 2024** – Termine per il parere della 6° Commissione Finanze della Camera.
- **30 luglio 2024** – Adozione definitiva del D.lgs. 116/2024.
- **13 agosto 2024** – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
- **28 agosto 2024** – Entrata in vigore (15 giorni dopo la pubblicazione).
- **11 febbraio 2025** – Adozione delle disposizioni di attuazione da parte di Banca d'Italia.
- **Da febbraio 2025** – Applicazione delle nuove regole solo per operazioni di acquisto di NPL successive.

NORMATIVE E LICENZE: OPERARE NEL MERCATO TRA 115 TULPS E 114 TUB



Le disposizioni di attuazione della Banca d'Italia relative alla nuova Direttiva sul Mercato Secondario (SMD) sono entrate in vigore il 26 marzo 2025, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 2025

NORMATIVE E LICENZE: OPERARE NEL MERCATO TRA 115 TULPS E 114 TUB

NOVITÀ

PRINCIPALI NOVITA'



- **Liberalizzazione della cessione dei crediti deteriorati** da parte degli enti creditizi ai c.d. “**acquirenti di crediti**” (persone fisiche e giuridiche che esercitano l’attività di acquisto su base professionale)
- **Aumento dei presidi sul mercato dei crediti e le tutele in favore dei debitori** ceduti, mediante:
 - ✓ la previsione di un **regime autorizzativo e di vigilanza** minimo applicabile ai “gestori di crediti”
 - ✓ la **disciplina dei rapporti** tra acquirente, gestore dei crediti e, se del caso, i fornitori di servizi di gestione dei crediti
 - ✓ una **disciplina specifica di tutela dei debitori** (obblighi informativi, regole di condotta, nuovo albo di vigilanza, reclami).

NORMATIVE E LICENZE: OPERARE NEL MERCATO TRA 115 TULPS E 114 TUB

NOVITÀ

MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 1.9.1993, n. 385 Testo Unico Bancario



1. Al TUB sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al titolo V «Soggetti operanti nel settore finanziario» sono apportate le seguenti modificazioni:

1) è inserito il seguente capo: «capo I Concessione di finanziamenti e soggetti operanti nel settore finanziario»;

2) agli articoli 112, c. 8, e 114, c. 2, la parola «titolo» è sostituita dalla seguente: «capo»;

3) dopo l'Art.114 è inserito il seguente capo: Capo II

**Acquisto e gestione di crediti in sofferenza e gestori di crediti
in sofferenza**

NORMATIVE E LICENZE: OPERARE NEL MERCATO TRA 115 TULPS E 114 TUB

AMBITO DI APPLICAZIONE

La nuova disciplina si applica **all'acquisto e alla gestione di crediti in sofferenza**, vale a dire ai crediti **“concessi da banche e altri soggetti abilitati alla concessione di finanziamenti e classificati in sofferenza secondo le disposizioni attuative della Banca d'Italia”**.

Le Disposizioni, in linea con il mandato del TUB, individuano il perimetro delle “sofferenze” la cui definizione coincide con quella contenuta nella Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 (Matrice dei conti).

- Sono **esclusi** i crediti “originati” da imprese commerciali.
- **L'acquisto di crediti in sofferenza non originati da soggetti abilitati e l'acquisto di crediti diversi dalle sofferenze** rimangono assoggettati al regime definito dall'art. 106 del TUB come attuato dal D.M. 53/2015 e successive modificazioni. L'attività di recupero stragiudiziale di detti crediti da parte di gestori di crediti in sofferenza potrà essere svolta in conformità e nel rispetto delle stesse.

NORMATIVE E LICENZE: OPERARE NEL MERCATO TRA 115 TULPS E 114 TUB

OGGETTO

Art.114.1

«CREDITI IN SOFFERENZA»

*indica i crediti concessi da banche e altri soggetti abilitati alla concessione di finanziamenti e **classificati in sofferenza** secondo disposizioni attuative della Banca d'Italia;*

La riforma coinvolge solo i **credi in sofferenza di natura “finanziaria”** e quindi solo quelli originariamente erogata da Banche e Società Finanziarie.

Sono invece **esclusi dall'ambito di applicazione**

- i credi commerciali (fatture per la vendita di beni o servizi, come ad esempio le “utilities”) che potranno continuare ad essere acquistati ai sensi del DM-MEF 53/2015 e recuperati in proprio
- i crediti di natura finanziaria non ancora classificati a sofferenza (ad esempio gli UTP) il cui acquisto è riservato esclusivamente a Banche, Intermediari Finanziari, SGR o SPV di cartolarizzazione

NORMATIVE E LICENZE: OPERARE NEL MERCATO TRA 115 TULPS E 114 TUB

OGGETTO

«CREDITI IN SOFFERENZA»

In attuazione della flessibilità riconosciuta, l'ambito di applicazione dell'intervento viene calibrato al fine di **limitare la liberalizzazione dell'acquisto a titolo professionale di crediti ai soli crediti classificati in sofferenza**, pertanto, all'acquisto di crediti diversi dalle sofferenze (UTP) continua trovare applicazione la disciplina esistente.

La **nuova disciplina trova applicazione con riferimento ai crediti concessi non solo dalle banche, ma anche da altri intermediari abilitati alla concessione di finanziamenti** (quali intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB, fondi di investimento, società veicolo di cartolarizzazione).

Tale scelta, non espressamente contemplata dalla direttiva, è volta ad assicurare la creazione di un mercato secondario unico, non frammentato, delle sofferenze.

NORMATIVE E LICENZE: OPERARE NEL MERCATO TRA 115 TULPS E 114 TUB

ATTIVITA'

Art.114. 1

«GESTIONE DI CREDITI IN SOFFERENZA»

indica lo svolgimento di una o più delle seguenti attività in relazione a crediti in sofferenza:

- 1) la riscossione e il recupero dei pagamenti dovuti dal debitore;*
- 2) la rinegoziazione dei termini e delle condizioni contrattuali con il debitore, in linea con le istruzioni impartite dall'acquirente, a condizione che non costituisca attività di concessione di finanziamenti ai sensi dell'Art.106; ...*
- 3) la gestione dei reclami dei debitori riguardanti gli acquirenti di crediti in sofferenza, i gestori di crediti in sofferenza e i soggetti a cui sono state esternalizzate funzioni aziendali riguardanti la gestione dei crediti in sofferenza;*
- 4) l'informativa al debitore relativa a ogni variazione dei tassi di interesse e degli oneri o a ogni pagamento dovuto;*

NORMATIVE E LICENZE: OPERARE NEL MERCATO TRA 115 TULPS E 114 TUB

SOGGETTI

Art.114. 1

«GESTORI DI CREDITI IN SOFFERENZA»

*indica le **società** iscritte nell'albo di cui **all'Art.114.5** che svolgono l'attività di gestione di crediti in sofferenza per conto di acquirenti di crediti in sofferenza*

«ACQUIRENTI DI CREDITI IN SOFFERENZA»

*indica la **persona fisica o giuridica**, diversa da una banca, che nell'esercizio della propria attività commerciale o professionale acquista crediti in sofferenza*



NORMATIVE E LICENZE: OPERARE NEL MERCATO TRA 115 TULPS E 114 TUB

SOGGETTI

Art.114.2

AMBITO DI APPLICAZIONE

*Le disposizioni si applicano **all'acquisto e alla gestione di crediti in sofferenza, ad eccezione**, e salvo ove diversamente disposto, **dei casi in cui la gestione sia svolta da:***

- a) **gestori per conto degli OICR** da essi gestiti;*
- b) **banche**, anche con riferimento ai crediti dalle stesse concessi o acquistati;*
- c) **intermediari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106**, anche con riferimento ai crediti dagli stessi concessi o acquistati, **se l'attività è esercitata in Italia**.*

Gli intermediari possono esercitare l'attività di gestione di crediti in sofferenza in altri stati UE se autorizzati ai sensi dell'art.114.6, c.5.

NORMATIVE E LICENZE: OPERARE NEL MERCATO TRA 115 TULPS E 114 TUB

Art.114.2

CARTOLARIZZAZIONI

*2. Le disposizioni del presente Capo **non si applicano** alla gestione di crediti in sofferenza effettuata nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge n. 130/99, quando l'acquirente di crediti in sofferenza è una società veicolo per la cartolarizzazione.*

ECCEZIONE

Ricadono nell'ambito di applicazione del D.lgs. 116/2024 le operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto esclusivamente crediti in sofferenza realizzate ai sensi della Legge 130 e prive della segmentazione del rischio = **monotranche**

- In queste operazioni l'attività di gestione dei crediti in sofferenza cartolarizzati può essere svolta da: una banca, da un intermediario 106 TUB oppure da un gestore di crediti autorizzato ex art. 114.6 del TUB.
- Questi, nel rispetto della disciplina settoriale applicabile e sulla base di un contratto di esternalizzazione, possono avvalersi per lo svolgimento dell'attività di gestione di **soggetti terzi**, inclusi **gestori di crediti in sofferenza** iscritti nell'albo di cui all'ar. 114.5 del TUB, nonché, per il recupero stragiudiziale, di **soggetti titolari di licenza ex art. 115 TULPS**.

NORMATIVE E LICENZE: OPERARE NEL MERCATO TRA 115 TULPS E 114 TUB

CARTOLARIZZAZIONI

Se un medesimo veicolo viene utilizzato per realizzare due operazioni una delle quali con **segmentazione del rischio** e l'altra **monotranche**,

- la prima operazione sarà esclusa dall'ambito di applicazione della SMD (e potrà quindi essere nominato come servicer solo uno dei soggetti indicati dalla Legge 130)
- la seconda operazione sarà soggetta alle nuove disposizioni se avente ad oggetto solo sofferenze; in questo caso potrà essere nominato come servicer una banca, un intermediario 106 TUB o un gestore di crediti in sofferenza. In caso di nomina di un gestore di crediti in sofferenza, a quest'ultimo faranno capo anche le attività di verifica della conformità delle operazioni di cartolarizzazione alla legge e al prospetto informativo (cd. funzioni di master servicer).

NORMATIVE E LICENZE: OPERARE NEL MERCATO TRA 115 TULPS E 114 TUB

Art.114.3

ACQUISTO E GESTIONE DI CREDITI IN SOFFERENZA

*Fermo restando quanto previsto dall'Art.114.2 (cartolarizzazioni), **l'attività di gestione di crediti** in sofferenza per conto di acquirenti di crediti in sofferenza **è riservata**:*

- *alle banche*
- *agli intermediari iscritti nell'albo previsto dall'Art.106*
- *ai gestori di crediti in sofferenza autorizzati ai sensi dell'Art.114.6*
- *ai gestori di crediti dell'Unione europea operanti nel territorio della Repubblica ai sensi dell'Art.114.9.*

I gestori di crediti in sofferenza autorizzati ai sensi dell'Art.114.6, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia, possono svolgere:

- a) l'attività di recupero stragiudiziale di crediti diversi da quelli indicati nella lettera a) dell'Art.114.1 (sofferenze);*
- b) attività connesse o strumentali.*

NORMATIVE E LICENZE: OPERARE NEL MERCATO TRA 115 TULPS E 114 TUB

Art.114.3

2. L'acquirente di crediti in sofferenza nomina un gestore di crediti in sofferenza, una banca o un intermediario iscritto nell'albo previsto dall'Art.106 per svolgere l'attività di gestione dei crediti in sofferenza acquistati.

L'acquisto a titolo oneroso di crediti in sofferenza da parte di acquirenti di crediti in sofferenza non costituisce attività di concessione di finanziamenti ai sensi dell'Art.106.

OBBLIGO PER L'ACQUIRENTE DI AVVALERSI DI GESTORI AUTORIZZATI

Scelta dettata da:

- **esigenze di vigilanza:** mediante tale obbligo l'autorità può sempre interfacciarsi con un soggetto regolamentato a fini di verificare il rispetto della normativa applicabile
- **volontà di assicurare maggior tutela al debitore ceduto** che pertanto interagisce con un soggetto regolamentato, autorizzato e vigilato

NORMATIVE E LICENZE: OPERARE NEL MERCATO TRA 115 TULPS E 114 TUB

Il gestore di crediti in sofferenza, la banca o l'intermediario iscritto nell'albo previsto dall'Art.106:

- a) **assicura il rispetto delle disposizioni** dell'Unione europea e nazionali applicabili al credito;
- b) **comunica**, all'atto della nomina, alla Banca d'Italia le proprie generalità, il nominativo dell'acquirente di crediti in sofferenza e gli estremi dell'incarico assunto;
- c) **in caso di cessione dei crediti** dallo stesso gestiti a un altro acquirente di crediti, **comunica con periodicità almeno semestrale alla Banca d'Italia**, con riferimento alle cessioni effettuate nel periodo, **i dati identificativi del nuovo acquirente** e le **caratteristiche dei crediti** e dei contratti oggetto di cessione, inclusi **l'importo dovuto aggregato**, il **numero e l'ammontare dei crediti ceduti**, eventuali **garanzie** e **se il debitore è un consumatore**. La Banca d'Italia può prevedere frequenze maggiori;
- d) **assolve agli obblighi di informativa periodica** previsti verso la Banca d'Italia.

NORMATIVE E LICENZE: OPERARE NEL MERCATO TRA 115 TULPS E 114 TUB ATTIVITA'

*I **gestori di crediti in sofferenza**, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia, **possono svolgere**:*

- a) **l'attività di recupero stragiudiziale di crediti diversi dalle sofferenze***
- b) **attività connesse o strumentali** (ovvero di natura commerciale ovvero finanziaria, non soggette a riserva - che consentono di sviluppare l'attività finanziaria esercitata e che sono svolte in via accessoria rispetto all'attività principale)*
- **Il gestore può svolgere per conto terzi attività di recupero stragiudiziale di crediti commerciali** originati da soggetti non vigilati indipendentemente dallo status, **nonché crediti diversi dalle sofferenze originati da soggetti finanziari**. Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione, l'unica attività che **deve essere necessariamente svolta** dal gestore di crediti in sofferenza è quella di **riscossione e recupero dei pagamenti dovuti dal debitore**. Non è richiesto che questa sia "prevalente" rispetto all'attività di recupero di crediti diversi dalle sofferenze.
- **Può inoltre gestire un credito classificato inizialmente come sofferenza che venga poi riclassificato dal relativo originator come "unlikely to pay"**

NORMATIVE E LICENZE:

OPERARE NEL MERCATO TRA 115 TULPS E 114 TUB

Art.114.3

6. Il gestore di crediti in sofferenza può esternalizzare lo svolgimento di alcune attività di gestione di crediti in sofferenza a un soggetto terzo che fornisce servizi di gestione di crediti in sofferenza, nel rispetto delle condizioni stabilite nelle disposizioni attuative adottate dalla Banca d'Italia ai sensi del c. 9, ferma restando la responsabilità del gestore di crediti in sofferenza per l'operato dei soggetti terzi cui ha esternalizzato le attività.

7. Fermo restando quanto previsto dal c. 5, gli acquirenti di crediti in sofferenza partecipano alla centrale dei rischi della Banca d'Italia e assolvono l'obbligo di segnalazione per il tramite di banche, intermediari iscritti all'albo di cui all'Art.106 o gestori di crediti in sofferenza iscritti all'albo di cui all'Art.114.5.

In linea generale le Disposizioni non vietano al gestore di crediti in sofferenza di **costituire veicoli per l'acquisto di crediti allo stesso conferiti in gestione.**

La legittimità dell'impostazione prospettata sarà valutata in relazione alle specificità dei soggetti coinvolti, anche per evitare possibili rischi di elusione del vincolo di prevalenza imposto ai gestori.

Rileva a questo fine la circostanza che il gestore di crediti in sofferenza non gestisca esclusivamente crediti acquistati dal veicolo dallo stesso partecipato.

NORMATIVE E LICENZE: OPERARE NEL MERCATO TRA 115 TULPS E 114 TUB

ACQUISTO DEI CREDITI IN SOFFERENZA DA PARTE DEI GESTORI DEI CREDITI

I gestori di crediti in sofferenza possono svolgere l'attività di gestione di crediti in sofferenza dagli stessi acquistati, a titolo definitivo e per proprio conto, **in via subordinata** rispetto alla gestione di crediti in sofferenza per conto di acquirenti terzi.

Motivo: garantire coerenza tra l'oggetto sociale del gestore di crediti in sofferenza, ossia la gestione per conto di acquirenti e l'attività in concreto svolta, anche tenuto conto del quadro dei requisiti complessivamente previsti dalla Direttiva per questi soggetti.

I gestori di crediti in sofferenza non sono soggetti a requisiti prudenziali di tipo quantitativo, nell'assunto che l'attività di questi soggetti sia appunto il recupero per conto degli acquirenti.

NORMATIVE E LICENZE:

OPERARE NEL MERCATO TRA 115 TULPS E 114 TUB

- Quanto ai criteri per la valutazione della subordinazione dell'attività di acquisto crediti in proprio rispetto all'attività di gestione di crediti conto terzi, i gestori di crediti in sofferenza fanno riferimento al valore dei crediti al lordo delle rettifiche di valore = GBV
- Il **criterio della subordinazione** si intende rispettato se il **GBV dei crediti in sofferenza gestiti per conto di acquirenti di crediti in sofferenza sia superiore al 50% del GBV del totale dei crediti in sofferenza gestiti** (inclusi quelli acquistati in proprio a titolo definitivo).
- Attesa la natura dell'attività, fisiologicamente soggetta a variazione in funzione dei mandati di gestione in essere e dell'andamento dei recuperi, le Disposizioni chiariscono che **in caso di mancato rispetto del criterio di prevalenza per un periodo di 18 mesi** (i.e. per tre segnalazioni consecutive), **l'intermediario dovrà presentare alla Banca d'Italia un nuovo piano di sviluppo dell'attività con la descrizione delle iniziative strategiche volte a riportare il GBV degli asset gestiti in conto terzi su valori superiori al 50% del totale.**

NORMATIVE E LICENZE:

OPERARE NEL MERCATO TRA 115 TULPS E 114 TUB

- **Risulta ammessa dalla stessa Direttiva la possibilità che l'acquirente di crediti in sofferenza riceda a terzi il credito acquistato, fermo restando l'obbligo per il nuovo acquirente di nominare una banca, un intermediario finanziario o un gestore di crediti in sofferenza (cfr. articolo 114.3, comma 5, lett. c) e Parte Prima, Capitolo 10, Sezione II delle Disposizioni).**
- La locuzione “a titolo definitivo”, già utilizzata dal D.M. n. 53/2015, è da intendersi riferita ad operazioni di acquisto che comportino l'integrale trasferimento dei rischi e dei benefici del credito dal cedente al cessionario.
- Non sono quindi considerate “a titolo definitivo” operazioni di cessioni pro solvendo che comportino il mantenimento di responsabilità in capo all'intermediario cedente.

NORMATIVE E LICENZE: OPERARE NEL MERCATO TRA 115 TULPS E 114 TUB

CON RIGUARDO ALLA ESTERNALIZZAZIONE

In linea generale, i gestori di crediti possono esternalizzare a un fornitore di servizi di gestione di crediti lo svolgimento di tutte le attività di gestione di crediti relative a uno o più portafogli, nella misura in cui svolgono direttamente le attività di gestione relative ad altri portafogli.

Il gestore deve in ogni caso assicurare il rispetto delle previsioni contenute nelle Disposizioni, in particolare l'obbligo di mantenere:

- “la capacità di controllo sulle attività esternalizzate e la piena responsabilità per il rispetto di tutti gli obblighi in materia di gestione”**
- “in ogni momento un’idonea struttura e operatività sostanziale, evitando di diventare un’entità vuota (c.d. “empty shell”)”**

“al gestore non è consentito esternalizzare tutte le attività di gestione di crediti in sofferenza allo stesso tempo”

A tali condizioni, le Disposizioni non impediscono a una 115 acquirente di crediti, che abbia affidato la gestione di tali crediti ad un gestore di crediti autorizzato dalla Banca d'Italia, di operare come fornitore di servizi di gestione di crediti in sofferenza per conto del gestore.

NORMATIVE E LICENZE:

OPERARE NEL MERCATO TRA 115 TULPS E 114 TUB

Art.114.4

Informativa ai potenziali acquirenti di crediti in sofferenza e altri obblighi di comunicazione

1. Le banche forniscono ai potenziali acquirenti di crediti in sofferenza le informazioni necessarie a questi ultimi per effettuare una valutazione del credito e della probabilità di recuperarne valore, nel rispetto delle vigenti normative in materia di riservatezza. Le informazioni sono fornite anche quando il potenziale acquirente è una banca.

2. Le banche trasmettono alla Banca d'Italia e, se del caso, all'autorità competente dello Stato ospitante, con periodicità almeno semestrale, informazioni relative ai crediti in sofferenza ceduti. La Banca d'Italia può prevedere una frequenza maggiore.

L'obbligo di comunicare alla Banca d'Italia e alla Banca centrale europea le informazioni da fornire in caso di cessione di crediti in sofferenza trova applicazione soltanto nel caso in cui nel periodo di riferimento siano state concluse operazioni di cessione. Inoltre, si conferma che le informazioni sono rese con riferimento al momento della cessione.



NORMATIVE E LICENZE:

OPERARE NEL MERCATO TRA 115 TULPS E 114 TUB

Art.114.4

Informativa ai potenziali acquirenti di crediti in sofferenza e altri obblighi di comunicazione

3. La Banca d'Italia detta disposizioni attuative del presente Art.in conformità a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2021/2167 e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea.

4. Le disposizioni indicate al c. 2 si applicano anche agli intermediari iscritti nell'albo di cui all'Art.106.

5. La Banca d'Italia può estendere l'applicazione del c. 1 anche a soggetti diversi dalle banche, identificando i casi in cui le informazioni necessarie per effettuare una valutazione del credito e la probabilità di recuperare il relativo valore sono fornite al potenziale acquirente di crediti in sofferenza e disciplinando modalità e contenuti dell'informativa.

L'obbligo è stato introdotto anche per gli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del TUB

NORMATIVE E LICENZE:

OPERARE NEL MERCATO TRA 115 TULPS E 114 TUB

Art.114.5

Albo dei gestori dei crediti in sofferenza

1. *La Banca d'Italia iscrive in un **apposito albo**, consultabile pubblicamente e accessibile sul sito internet, i gestori di crediti in sofferenza autorizzati in Italia ai sensi dell'Art.114.6. La Banca d'Italia aggiorna le informazioni contenute nell'albo periodicamente e, in caso di revoca dell'autorizzazione, senza indugio.*
2. *I gestori di crediti in sofferenza indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo.*
3. *La Banca d'Italia iscrive altresì nell'albo i gestori di crediti Proposte di modifiche normative per il recepimento della SMD dell'Unione europea che operano nel territorio della Repubblica ai sensi dell'Art.114.9.*



NORMATIVE E LICENZE: OPERARE NEL MERCATO TRA 115 TULPS E 114 TUB



ALBI ED ELENCHI DI VIGILANZA



Gestori di credito

Dati aggiornati al 2025/09/02

Intermediari

Banche

Intermediari finanziari

Intermediari mobiliari

Intermediari servizi di
pagamento

Gestori di credito in
sofferenza

Banche ed altri
intermediari italiani
abilitati all'estero

Banche ed altri
intermediari esteri
abilitati in Italia

Gestori di credito

ALBO DEI GESTORI DI CREDITI EX ART. 114.5 TUB

Cerca...

Nessun risultato trovato

AGGIORNATO AL 1.10.2025

NORMATIVE E LICENZE:

OPERARE NEL MERCATO TRA 115 TULPS E 114 TUB

Art.114.6

Autorizzazione



1. La Banca d'Italia autorizza i gestori di crediti in sofferenza quando ricorrano le seguenti condizioni:

- a) sia adottata la *forma* di SPA, SAPA, SRL o di società cooperativa;**
- b) la *sede legale e la direzione generale* siano situate nel territorio della Repubblica, ove è svolta almeno una parte dell'attività di gestione dei crediti;**
- c) sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art.19 TUB per i *titolari delle partecipazioni* ivi indicate;**
- d) i *soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo* siano idonei, secondo quanto previsto ai sensi dell'art. 114.13, c.2;**
- e) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un *programma concernente l'attività iniziale e la struttura organizzativa*, i dispositivi di governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni, le politiche e le procedure per assicurare il rispetto delle disposizioni applicabili in materia di tutela dei debitori, incluse quelle per la gestione dei reclami.**

NORMATIVE E LICENZE:

OPERARE NEL MERCATO TRA 115 TULPS E 114 TUB

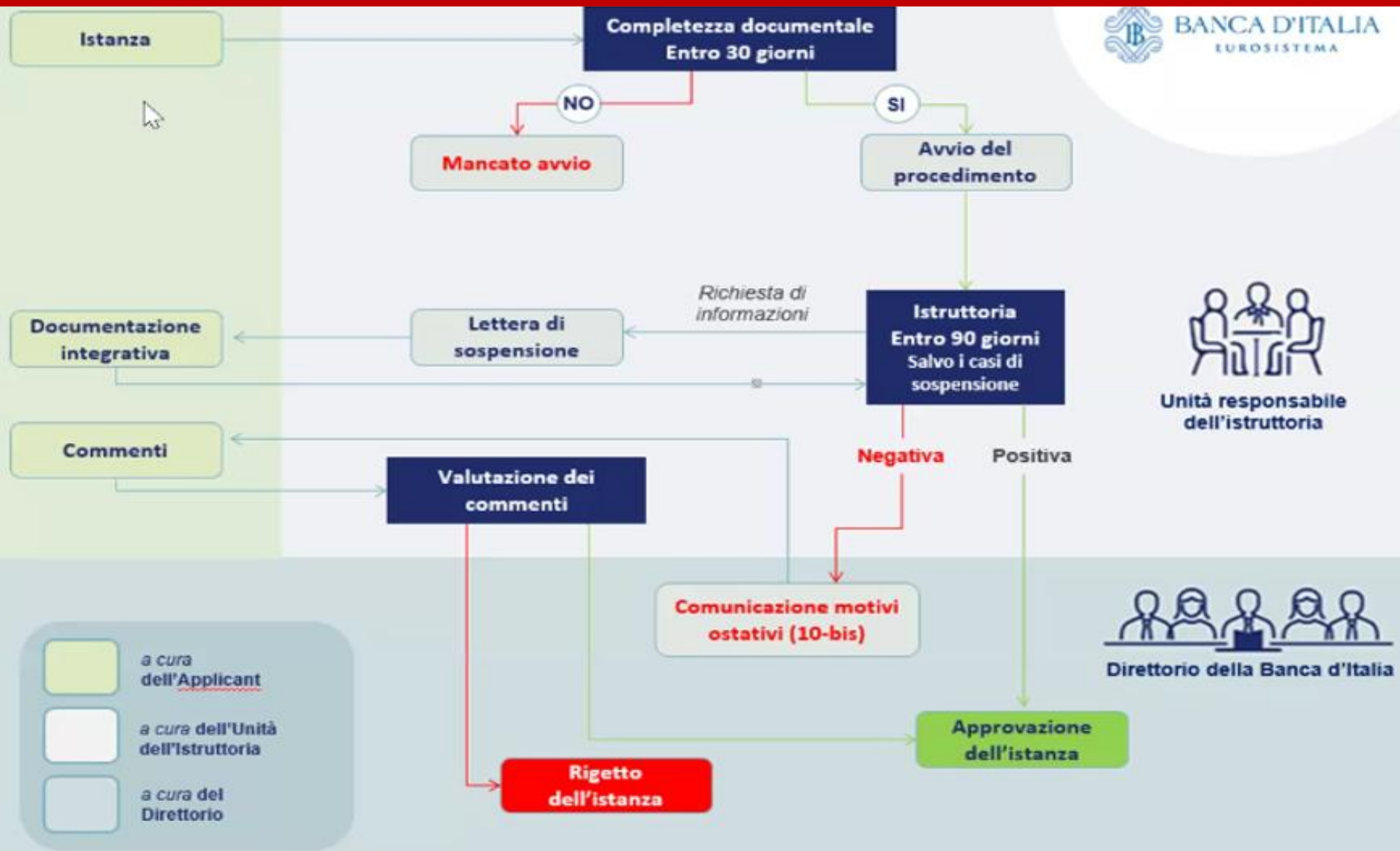
2. *La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando, dalla verifica delle condizioni indicate nel c.1, non risulti assicurato il rispetto delle disposizioni previste dal presente capo e dalle relative disposizioni attuative, nonché delle disposizioni applicabili in materia di tutela dei debitori.*
3. *La Banca d'Italia disciplina la procedura di autorizzazione, i criteri di valutazione delle condizioni indicate nel c. 1, i casi di revoca e le ipotesi di decadenza quando il gestore di crediti in sofferenza autorizzato non abbia iniziato l'esercizio dell'attività.*
4. *Fermo restando quanto previsto dal c. 1, la Banca d'Italia autorizza i gestori di crediti in sofferenza che nell'esercizio dell'attività intendono ricevere e detenere fondi dai debitori, quando sono rispettate le condizioni previste dall'art. 114.7. I gestori di crediti in sofferenza che nell'esercizio dell'attività non intendono ricevere e detenere fondi dai debitori ne danno atto nell'istanza di autorizzazione.*
5. *Gli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 possono esercitare l'attività di gestione di crediti in sofferenza in Stati dell'Unione europea diversi dall'Italia nei casi e alle condizioni stabilite dalla Banca d'Italia.*
6. *La Banca d'Italia detta disposizioni attuative del presente articolo.*

NORMATIVE E LICENZE:

OPERARE NEL MERCATO TRA 115 TULPS E 114 TUB

- **I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gestori di crediti in sofferenza** devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico e, a questo fine, devono possedere requisiti di onorabilità e professionalità e soddisfare criteri di competenza e correttezza.
- Con riferimento ai requisiti di professionalità degli esponenti, si rimanda al D.M. 169/2020 secondo un criterio individuato per settore di operatività (i.e. settore creditizio, finanziario...) e non per impresa (es., banca, SIM, etc.).
- **E' esclusa la possibilità per i gestori di avere un amministratore unico.** Con riferimento al numero minimo di amministratori, si tratta di una valutazione discrezionale basata sulle caratteristiche in concreto (es., dimensione, complessità, etc.) e sull'operatività del gestore.
- Il ruolo di **direttore generale** non è obbligatorio. I compiti del DG possono essere svolti anche da un esponente del C.d.A., seconda dell'assetto organizzativo e del sistema di deleghe adottato. Non si esclude anche la possibilità che la medesima persona ricopra contestualmente il ruolo di Amministratore Delegato e Direttore Generale.
- Il **bilancio dei gestori di crediti in sofferenza** è disciplinato dalle disposizioni del CC; tali soggetti non sono pertanto tenuti a seguire schemi di bilancio particolari, né propri della normativa bancaria.

NORMATIVE E LICENZE: OPERARE NEL MERCATO TRA 115 TULPS E 114 TUB



Workshop per gli operatori interessati alla presentazione della domanda di autorizzazione come "gestori di crediti in sofferenza"

NORMATIVE E LICENZE:

OPERARE NEL MERCATO TRA 115 TULPS E 114 TUB

Art.114.8

Principi generali

1. Gli acquirenti di crediti in sofferenza e i gestori di crediti in sofferenza, nei rapporti con i debitori:

- a) si comportano secondo correttezza, diligenza e trasparenza;*
- b) forniscono informazioni corrette, chiare e non ingannevoli;*
- c) garantiscono la riservatezza dei dati personali;*
- d) nelle comunicazioni con i debitori agiscono senza molestia, coercizione o indebito condizionamento.*



NORMATIVE E LICENZE:

OPERARE NEL MERCATO TRA 115 TULPS E 114 TUB

Art.114.10

Informativa ai debitori ceduti



- 1. In caso di acquisto di crediti in sofferenza, il gestore di crediti in sofferenza, la banca o l'intermediario iscritto nell'albo previsto dall'art. 106 nominato dall'acquirente di crediti in sofferenza per svolgere l'attività di gestione di crediti in sofferenza ai sensi dell'art. 114.3, c. 2, **dà notizia individualmente al debitore ceduto dell'avvenuta cessione mediante supporto cartaceo o altro supporto durevole dopo la cessione e in ogni caso prima dell'avvio di azioni di recupero del credito successive alla cessione.***
- 2. L'informativa di cui al c. 1 è effettuata anche ogniqualvolta sia richiesta dal debitore ceduto.*
- 3. La Banca d'Italia stabilisce il contenuto e le modalità della informativa di cui al presente Art. e delle successive comunicazioni con il debitore.*
- 4. In deroga a quanto previsto dall'art. 114.2, **il presente Art.si applica anche alle operazioni di acquisto di crediti in sofferenza effettuate da banche, intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 e da organismi di investimento collettivo del risparmio, nonché a quelle effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge n. 130/99.***

NORMATIVE E LICENZE:

OPERARE NEL MERCATO TRA 115 TULPS E 114 TULPS



Art.114.10

Informativa ai debitori ceduti

L'informativa è effettuata rispettivamente dalla banca acquirente, dall'intermediario finanziario acquirente, dal gestore, ovvero dal soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento.

5. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, la Banca d'Italia, al fine di assicurare la trasparenza nei confronti del debitore ceduto, può identificare ulteriori casi in cui il debitore ceduto è destinatario di una informativa sulla cessione di un credito o di un contratto, disciplinando modalità e contenuti della comunicazione.

6. L'informativa di cui al presente Art. è effettuata ferme restando le disposizioni dell'art. 58, per le cessioni soggette all'applicazione dello stesso, nonché le disposizioni previste dal codice civile e da leggi speciali, in materia di efficacia della cessione del contratto e di efficacia della cessione dei crediti nei confronti del debitore ceduto e dei terzi.

NORMATIVE E LICENZE:

OPERARE NEL MERCATO TRA 115 TULPS E 114 TUB



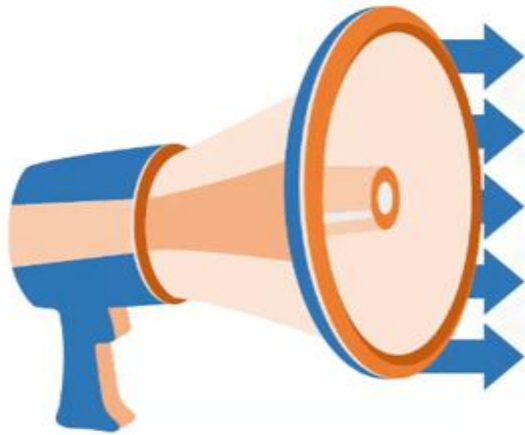
CHI: il **gestore** di crediti in sofferenza, la **banca** o l'**intermediario** 106 di cui si avvale l'acquirente per la gestione di tali crediti



COME: su supporto cartaceo o altro supporto **durevole**, in un linguaggio **chiaro** e **comprensibile**, tenendo conto delle caratteristiche delle categorie di clientela alle quali è destinata



QUANDO: dopo la **cessione** e in ogni caso **prima dell'avvio di azioni di recupero** del credito successive alla cessione e ogni qualvolta sia **richiesta dal debitore ceduto**



- notizia dell'**avvenuta cessione** (data dell'operazione e dell'efficacia)
- dati identificativi **acquirente**
- dati identificativi **gestore**
- riferimenti **dell'autorizzazione** ed estremi dell'iscrizione nell'**albo** del gestore
- dati identificativi soggetti ai quali siano state **esternalizzate** funzioni aziendali
- **punto di contatto** per il debitore presso il gestore e presso gli esternalizzati
- **importo** dovuto dal debitore (capitale, interessi, commissioni e altri oneri)
- **dichiarazione** attestante che continua ad applicarsi al rapporto ceduto tutta la normativa europea e nazionale (esecuzione dei contratti, tutela dei consumatori, diritti del debitore, diritto penale)
- **autorità** a cui presentare esposto (autorità dello Stato in cui il debitore risiede / ha la sede legale)

Workshop per gli operatori interessati alla presentazione della domanda di autorizzazione come "gestori di crediti in sofferenza"

NORMATIVE E LICENZE:

OPERARE NEL MERCATO TRA 115 TULPS E 114 TUB

Art.114.11

Vigilanza

- 1. I gestori di crediti in sofferenza inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le **segnalazioni periodiche** nonché ogni altro dato e documento richiesto.*
- 2. La Banca d'Italia può chiedere informazioni al personale dei gestori di crediti in sofferenza, anche per il tramite di questi ultimi.*
- 3. La Banca d'Italia può chiedere, per il tramite dei gestori di crediti in sofferenza, agli acquirenti di crediti in sofferenza e ai debitori ceduti le informazioni utili all'esercizio della vigilanza ai sensi del presente capo e del titolo VI.*
- 4. Gli obblighi previsti dal c. 1 si applicano anche ai soggetti ai quali i gestori di crediti in sofferenza abbiano esternalizzato funzioni aziendali e al loro personale.*
- 5. La Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale sui gestori di crediti in sofferenza aventi a oggetto: il governo societario, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile, e i controlli interni.*

NORMATIVE E LICENZE:

OPERARE NEL MERCATO TRA 115 TULPS E 114 TUB

6. La Banca d'Italia può:

- a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti dei gestori di crediti in sofferenza per esaminare la situazione degli stessi;*
- b) ordinare la convocazione degli organi collegiali dei gestori di crediti in sofferenza, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni;*
- c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali dei gestori di crediti in sofferenza quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);*
- d) adottare per le materie indicate al c. 5, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli gestori di crediti in sofferenza riguardanti anche: la restrizione delle attività o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria; le procedure per la gestione dei rapporti con i debitori.*

NORMATIVE E LICENZE:

OPERARE NEL MERCATO TRA 115 TULPS E 114 TUB

7. La Banca d'Italia può altresì **convocare gli amministratori, i sindaci o i dirigenti** dei soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali.

8. La Banca d'Italia può effettuare **ispezioni presso i gestori di crediti in sofferenza o i soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali** e chiedere a essi l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. La Banca d'Italia notifica all'autorità competente dello Stato ospitante del gestore di crediti in sofferenza e dello Stato in cui è stato concesso il credito, se diverse, l'intenzione di effettuare ispezioni sul territorio di quest'ultimi nei confronti di gestori di crediti in sofferenza o dei soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali. La Banca d'Italia richiede la collaborazione delle autorità competenti dello Stato ospitante ovvero richiede alle autorità competenti dei medesimi Stati di effettuare tali accertamenti. Queste ultime possono specificare, caso per caso, le modalità con cui ottemperare alla richiesta di collaborazione.

NORMATIVE E LICENZE:

OPERARE NEL MERCATO TRA 115 TULPS E 114 TUB

9. Le **autorità competenti dello Stato di origine**, dopo aver informato Banca d'Italia, **possono ispezionare**, anche tramite persone da esse incaricate, le succursali o i soggetti a cui sono state esternalizzate funzioni aziendali, che operano nel territorio della Repubblica. Le medesime autorità richiedono altresì la **collaborazione di Banca d'Italia**, che può specificare, caso per caso, le modalità con cui ottemperare alla richiesta, comunicando senza indugio gli esiti degli accertamenti. Se le autorità competenti dello Stato di origine lo richiedono, Banca d'Italia può procedere direttamente agli accertamenti. Gli esiti degli accertamenti sono comunicati senza indugio all'autorità competente dello Stato di origine.

10. Banca d'Italia esercita i **controlli sulle attività svolte nel territorio della Repubblica dai gestori di crediti dell'Unione europea** e sui soggetti a cui sono state esternalizzate funzioni aziendali, con le modalità da essa stabilite per le finalità previste dal presente capo e dal titolo VI. Su questi soggetti, Banca d'Italia, d'iniziativa, può effettuare verifiche, ispezioni e indagini, anche informative, sulle attività di gestione di crediti svolte nel territorio della Repubblica. I risultati dei controlli sono comunicati senza indugio all'autorità competente dello Stato di origine.

NORMATIVE E LICENZE:

OPERARE NEL MERCATO TRA 115 TULPS E 114 TUB

11. Quando risulta la **violazione, da parte di gestori di crediti** dell'Unione europea che operano nel territorio della Repubblica ai sensi dei commi 2 e 3 dell'Art.114.9, degli obblighi derivanti dalle disposizioni del presente capo, la Banca d'Italia ne dà **comunicazione all'autorità dello Stato di origine** affinché quest'ultima adotti i provvedimenti necessari a porre termine alle irregolarità. Restano fermi i poteri della Banca d'Italia ai sensi del titolo VI.

12. In caso di **continuazione della violazione**, quando mancano o risultano inadeguati i provvedimenti, anche sanzionatori, dell'autorità dello Stato di origine, ovvero nei casi di urgenza per la tutela degli interessi collettivi dei debitori, **la Banca d'Italia può adottare nei confronti dei gestori di crediti dell'Unione europea le misure necessarie**, comprese l'imposizione del divieto di intraprendere ulteriori attività di gestione di crediti in sofferenza, dandone comunicazione all'autorità dello Stato di origine. **Il divieto di intraprendere ulteriori attività di gestione di crediti in sofferenza cessa di avere effetto quando le autorità dello Stato di origine abbiano adottato provvedimenti adeguati**, ovvero il gestore di crediti dell'Unione europea abbia intrapreso le azioni necessarie per porre rimedio alla violazione.

NORMATIVE E LICENZE:

OPERARE NEL MERCATO TRA 115 TULPS E 114 TUB

Art. 114.14

Reclami ed esposti



1. La Banca d'Italia disciplina le **procedure** che i gestori di crediti in sofferenza **adottano per la gestione dei reclami** presentati dai debitori.
2. I **debitori ceduti possono presentare alla Banca d'Italia**, secondo la procedura dalla stessa pubblicata, **esposti** relativi agli acquirenti di crediti in sofferenza, ai gestori di crediti in sofferenza o ai soggetti cui sono state esternalizzate funzioni aziendali riguardanti la gestione dei crediti in sofferenza.
3. Il **finanziatore comunica al consumatore**, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, **qualsiasi modifica delle condizioni contrattuali** del contratto di credito prima che la stessa abbia effetto. La comunicazione illustra chiaramente il contenuto della modifica, i tempi previsti per la sua applicazione, le procedure di reclamo disponibili per il consumatore e i relativi termini. La comunicazione menziona altresì la **facoltà di inviare un esposto alla Banca d'Italia** e i relativi recapiti.
4. Alle modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali si applica l'art. 118 e la relativa comunicazione al consumatore è integrata con le informazioni di cui al c.3

NORMATIVE E LICENZE:

OPERARE NEL MERCATO TRA 115 TULPS E 114 TUB

- Al fine di assicurare un elevato livello di tutela del consumatore, è opportuno garantire che al consumatore sia fornito, a tempo debito e prima di qualsiasi modifica dei termini e delle condizioni del contratto di credito, un **elenco chiaro e completo di tali modifiche**, il calendario della loro attuazione e le necessarie informazioni, nonché il nome e l'indirizzo dell'autorità nazionale alla quale il consumatore può presentare un reclamo. Pertanto, la **comunicazione delle modifiche delle condizioni contrattuali** si applica a ogni modifica del contratto originario, **comprese le modifiche concordate e quelle derivanti dall'adeguamento a disposizioni normative**.
- L'**esposto** è una comunicazione scritta alla Banca d'Italia con cui il cliente (o un altro soggetto interessato) può segnalare comportamenti che ritiene irregolari o scorretti da parte degli intermediari. L'esposto all'Autorità può essere presentato anche indipendentemente dalla previa presentazione di un reclamo al soggetto ritenuto responsabile. Nel sito della Banca d'Italia è pubblicata un'apposita procedura per la presentazione degli esposti che verrà aggiornata per consentire anche la presentazione di esposti in linea con la normativa di recepimento della SMD.

Url: <https://www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/servizi/esposti/index.html>

NORMATIVE E LICENZE: OPERARE NEL MERCATO TRA 115 TULPS E 114 TUB

NUOVI SCENARI PER CHI COMPRA NPL

1. Mercato transrontaliero più “plug-and-play”

Con licenze armonizzate dei servicer e registri pubblici, entrare in **nuovi Paesi** diventa più facile e lineare (ferme restando specificità locali su consumer/mortgage e enforcement).

2. Offerta basata sui dati

I template EBA rendono la **qualità dati** un asset centrale: pricing più efficiente, diligence più rapida, **rischio legale** spostato su **accuratezza e completezza** dei dataset forniti dal cedente. Attesi covenant e warranty più dettagliati su **data quality**.

3. Governance e conformità nella progettazione

Per gli acquirenti aumentano **oneri di notifica** e **controllo** del servicer; per i servicer crescono requisiti organizzativi (policy di condotta, gestione reclami, gestione pagamenti, outsourcing). **Contratti di servicing** più strutturati e monitorati.

4. Maggiore tutela dei debitori = più attenzione al conduct risk

Le strategie di collection devono essere **proporzionate e tracciate**; la reputazione diventa variabile di prezzo e di eligibility per gli investitori istituzionali.

5. Pipeline più ampia ma con tempistiche regolatorie variabili

Le differenze di recepimento (o norme secondarie ancora in evoluzione in alcuni Paesi) possono incidere sul **timing** di chiusura e sull'**asset selection** cross-border

NORMATIVE E LICENZE: OPERARE NEL MERCATO TRA 115 TULPS E 114 TUB

RUOLO DELLE SOCIETÀ 115 TULPS

La direttiva introduce requisiti molto più stringenti di quelli stabiliti dal TULPS per il rilascio della licenza del questore

- **Le società 115 Tulps** non saranno costrette a dotarsi della nuova licenza di “Gestori NPL” che **dovrà essere richiesta solo se vorranno gestire crediti acquistati da soggetti non bancari/finanziari, ovvero acquistati per conto proprio**, salvo non vogliano ottenere la «passaportazione» europea, per cui comunque devono chiedere nuova autorizzazione.
- **La nuova licenza non sarà necessaria** per gestire crediti affidati direttamente da:
 - banche
 - veicoli di cartolarizzazione
 - intermediari 106 TUB
 - gestori di organismi di investimento collettivo del risparmio

NORMATIVE E LICENZE: OPERARE NEL MERCATO TRA 115 TULPS E 114 TUB



GRAZIE